

----- Statuto -----

----- Art. 1. -----

1.1. La società è denominata "VALORE ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONI S.P.A." o, in forma abbreviata, "VIHP S.P.A.". -----

----- Art. 2. -----

2.1. La società ha sede nel Comune di Roma (RM). -----

2.2. La società, con deliberazione dell'organo amministrativo, può istituire, trasferire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie ed uffici sia di rappresentanza sia amministrativi. -----

----- Art. 3. -----

3.1. La società ha per oggetto la seguente attività: -----

a) lo svolgimento dell'attività di holding e cioè l'assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni e titoli pubblici e privati, non finalizzate all'alienazione ma allo scopo di stabilire legami durevoli, in società aventi oggetto o scopo analogo a quello indicato nel presente articolo o strumentale e/o connesso al proprio oggetto sociale e/o comunque operanti nel settore dei servizi in genere, con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico delle operazioni di credito al consumo e delle altre attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; -----

b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle stesse ad esclusione delle operazioni realizzate attraverso l'acquisto di crediti vantati dalle predette società nei confronti di soggetti estranei al gruppo; -----

c) la compravendita, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate ed alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale; -----

d) la fornitura di servizi nell'ambito informatico, lo sviluppo dei sistemi informatici di supporto nonché l'attività di studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria nei rami facenti parte dell'oggetto sociale. -----

Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti, commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fidejussioni ed altre forme di garanzia, anche a favore di terzi, assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in enti aventi scopi analoghi o affini in Italia e all'estero, nonché la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione sia in qualità di associante che di associato. -----

Le attività di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura non prevalente e comunque tale da non snaturare l'oggetto principale



di cui al primo comma escludendo in ogni caso le attività per legge riservate a determinati soggetti. -----

----- Art. 4. -----

4.1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

----- Art. 5. -----

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

5.2. Gli amministratori ed i sindaci, devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica. -----

5.3. E' onere dell'amministratore o del sindaco, comunicare alla società il cambiamento del domicilio, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica. -----

----- Art. 6. -----

6.1. Il capitale sociale è di Euro 4.955.335,00 (quattromilioninovecentocinquantacinquemilatrecentotrentacinque/00) ed è suddiviso in numero 49.553.350 (quarantanovemilionicinquecentocinquantatremilatrecentocinquanta) azioni nominative prive del valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. -----

L'assemblea straordinaria dei soci in data 14 (quattordici) febbraio 2011 (duemilaundici) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), oltre il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie, prive del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., da offrire ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale" organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 (trentuno) luglio 2011 (duemilaundici), il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto. -----

Nella medesima data del 14 (quattordici) febbraio 2011 (duemilaundici), l'assemblea straordinaria dei soci ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla medesima data, di aumentare ulteriormente il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, attribuendogli altresì ogni potere per dare esecuzione a tale aumento con facoltà di determinarne il prezzo unitario di ciascuna azione, fermi restando i limiti di determinazione del prezzo stabiliti dall'assemblea dei soci stessa. -----

6.2. Le azioni possono essere oggetto di intestazione fidu-

ciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

----- Art. 7. -----

7.1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. -----

7.2. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme del presente statuto. -----

----- Art. 8. -----

8.1. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

----- Art. 9. -----

9.1. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione. -----

----- Art. 9 bis -----

9 bis.1. A far data dalla ammissione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale", troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 del predetto decreto) ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del predetto decreto), intendendo in merito la soglia della partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto o di scambio nella misura pari alla maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. -----

9 bis.2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", così come di volta in volta composto ed istituito presso la società di gestione del "Mercato Alternativo del Capitale"; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita i predetti poteri sentita la società di gestione del "Mercato Alternativo del Capitale". -----

9 bis.3. Il superamento della soglia di partecipazione rilevante prevista dal precedente articolo 9 bis.1 non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla sopra richiamata disciplina comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione ecce-



dente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione delle variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. -----

9 bis.4. La disciplina richiamata in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. -----

9 bis.5. Qualora le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sul "Mercato Alternativo del Capitale" chiunque, successivamente a detta ammissione, a seguito di operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e successivi multipli della stessa (la "Partecipazione Rilevante") è tenuto a comunicare, mediante comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione della società, la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal compimento dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo e nelle modalità di cui all'art. 10 (dieci) del regolamento di attuazione del "Mercato Alternativo del Capitale", come modificato ed integrato. Tale obbligo informativo sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta, laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. La comunicazione di cui al presente comma deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato ovvero ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente comma. -----

9 bis.6. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" di cui all'ultimo comma dell'articolo 29 (ventinove) del presente statuto. -----

9 bis.7. Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società. -----

----- Art. 10. -----

10.1. L'assemblea dei soci viene convocata con preavviso di

almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa
mediante raccomandata a.r., fax, telegramma o posta elettro-
nica. Qualora le azioni siano ammesse sul sistema multilate-
rale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Ca-
pitale", l'assemblea deve essere convocata mediante avviso
pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano
a rilevante diffusione nazionale. -----

----- Art. 11. -----

11.1. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda con-
vocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata
la maggioranza del capitale sociale escluso dal computo le a-
zioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. -----

11.2. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda con-
vocazione, delibera a maggioranza assoluta. -----

----- Art. 12. -----

12.1. L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda
convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresen-
tata la maggioranza del capitale sociale. -----

12.2. L'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda
convocazione, delibera con il voto favorevole della maggio-
ranza del capitale sociale. -----

----- Art. 13. -----

13.1. In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 11
(undici) e 12 (dodici) e secondo quanto disposto dall'art.
2369 c.c., l'assemblea ordinaria convocata in seconda convo-
cazione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la
revoca delle cariche sociali è regolarmente costituita qua-
lunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera a
maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

----- Art. 14. -----

14.1. I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche
ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370
c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata per
la stessa depositare presso le banche indicate nell'avviso di
convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di di-
mostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in as-
semblea. Le azioni non possono essere ritirate prima del ter-
mine dell'assemblea. -----

14.2. In caso di partecipazioni azionarie intestate a società
fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e
successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere
esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni
provenienti da differenti fiducianti. -----

14.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare nell'assemblea: la rappresentanza deve essere
conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere
conservati dalla società. -----

----- Art. 15. -----

15.1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una



volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di centotanta giorni. -----

----- Art. 16. -----

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimi, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. -----

16.2. L'assemblea, salvi i casi previsti dalla legge, nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

16.3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. -----

----- Art. 17. -----

17.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta verbalizzazione dei lavori. -----

17.2. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in ciascun punto del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, colui che presiede e il segretario della riunione. -----

----- Art. 18. -----

18.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. -----

----- Art. 19. -----

19.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. -----

19.2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. -----

19.3. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c. -----

----- Art. 20. -----

20.1. La gestione dell'impresa sociale spetta esclusivamente agli amministratori, i quali sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

----- Art. 21. -----

21.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri scelti dall'assemblea in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. -----

----- Art. 22. -----

22.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. -----

22.2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

----- Art. 23. -----

23.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. -----

23.2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, il vicepresidente nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. -----

23.3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

23.4. Possono essere altresì nominati direttori generali e institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con determinazione dei rispettivi poteri. -----

----- Art. 24. -----

24.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori o dal collegio sindacale. -----



24.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

24.3. Nell'avviso vengono fissati il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

24.4. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 17.2. del presente statuto. -----

24.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. ----

24.6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. -----

24.7. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. -----

----- Art. 25. -----

25.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, ~~anche~~ ^{anche} disgiuntamente, ai singoli consiglieri delegati, nell'ambito delle deleghe ad essi conferite e fatti salvi eventuali limiti di importo che potranno essere stabiliti dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega o con deliberazione successiva. -----

25.2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti. -----

25.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o, ove la liquidazione fosse affidata ad un organo collegiale, al presidente del collegio dei liquidatori ed eventualmente agli altri componenti del collegio, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina, e in ogni caso con le modalità ed i limiti stabiliti dalla stessa assemblea. -----

----- Art. 26. -----

26.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato all'atto della nomina o dall'assemblea. -----

26.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il

parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. -----

----- Art. 27. -----

27.1. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti in conformità a quanto previsto dall'art. 2397, secondo comma, c.c., ne nomina il presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico. Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge previsti dalle leggi tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. -----

27.2. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. -----

27.3. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 17.2. del presente statuto. -----

27.4. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. -----

27.5. Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti. -----

----- Art. 28. -----

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

28.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. -----

----- Art. 29. -----

29.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

29.2. Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

29.3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del



presente articolo, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dell'articolo 9 bis e sottoposte come condizione di procedibilità al collegio di probiviri denominato "Panel", comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società, sono risolte mediante arbitrato. Il collegio è composto da tre membri nominato da Pro MAC S.p.A. che provvede altresì ad eleggere tra questi il Presidente. Il collegio ha sede presso Pro MAC S.p.A.. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale ed il collegio decide secondo diritto. Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

----- Art. 30. -----

30.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. -----

F.to - Vincenzo Donativi -----

F.to - Giorgio Mario Calissoni notaio -----



r-
o-
o-
le
n-
io
v-
e-
ti
e-
e-
tà
di
e"
se
no
a-
re
la
le
-
-
te
el
-
-
-

Il presente atto è conforme all'originale tenuto a legittimo


titolo a norma di legge. _____

Il presente atto è composto di fogli 26 (VENTISEI)

in carta senza bollo per gli usi consentiti dalla

legge

ROMA, 25 FEBBRAIO 2011.



FRANCO NOTARIO